

Sentenza n. 529/2017 pubbl. il 07/03/2017
RG n. 10054/2014
Repert. n. 1057/2017 del 07/03/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Specializzata in materia di Impresa

composta da:

dott.ssa Liliana Guzzo	Presidente
dott.ssa Anna Maria Marra	Giudice relatore
dott. Luca Bocconi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 10054/2014 R.G.AA.CC. promossa da

A

B

, rappr. e dif. dall'Avv. *Deo*

ATTORI

contro

C

D *Si* rappr. e dif. dagli Avv. *i*

CONVENUTI

pagina 1 di 9



WWW.OSSERVATORIODIRITTOIMPRESA.IT

Firmato Da: MARRA ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6c7da - Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 64cc7

Oggetto: "Cause in materia di patti parasociali".

Conclusioni:

Attori: "... insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 1 e insiste per le istanze istruttorie formulate in sede di memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 2 in particolare per la Ctu contabile volta a quantificare l'entità del risarcimento e, in subordine, dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.", i.e. quanto alle conclusioni di cui in memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, c.p.c.: "Nel merito 1. previo accertamento dell'inadempimento del patto parasociale sottoscritto in data 17.04.2003 da parte del Signor C in proprio e di D.SI pure da lui legalmente rappresentata, dispone la condanna in solido e/o in via alternativa tra loro ciascuno pro quota al pagamento in favore delle parti attrici, a titolo di risarcimento per i danni subiti, dell'importo di € 930.000,00 ovvero della diversa, maggiore o minore somma che risulterà dovuta o che sarà liquidata dal giudice, oltre interessi e rivalutazione; 2. condannare altresì i convenuti in solido e/o in via alternativa tra loro pro quota a pagare agli attori a titolo di risarcimento dei derivanti per non aver fatto loro conseguire le "sinergie" promesse l'importo che sarà quantificato in corso di causa ovvero liquidato dal Giudice anche in via equitativa stante la difficoltà della relativa quantificazione; 3. nella denegata ipotesi di rigetto delle domande sopra formulate, in via subordinata, dichiarare l'ingiustificato arricchimento delle parti convenute e per l'effetto condannarle in solido e/o in via alternativa tra loro pro quota al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 930.000,00 ovvero della diversa, maggiore o minore somma che risulterà dovuta o che sarà liquidata dal giudice, oltre interessi e rivalutazione. In ogni caso Vittoria di spese e competenze di causa, oltre Iva e Cpa e rimborso forfetario, nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario."

Convenuti: "... precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione sia in via preliminare e pregiudiziale che in via di merito e riconvenzionale oltre celle rifusione delle spese. In via istruttoria precisa come da memoria ex art 183 VI co. c.p.c. n. 2.", i.e. quanto alle conclusioni di cui alla comparsa: "... In via preliminare e pregiudiziale - Dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità delle domande attoree per essere la controversia devoluta ad arbitri in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art. 7 della convenzione del 17.04.2003. - Accertarsi e



dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di B sas per tutti i motivi dedotti nel presente atto; In via principale - Rigettarsi tutte le domande svolte dagli attori per prescrizione dei diritti azionati giudizialmente. - Rigettarsi tutte le domande svolte dagli attori perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti nel presente atto. In via riconvenzionale - Accertata la responsabilità aggravata degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per tutti i motivi dedotti nel presente atto, condannarsi i medesimi, in via tra loro solidale, a corrispondere ai convenuti, a titolo di risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti ed in particolare del danno morale, la somma da liquidarsi in via equitativa dal Giudice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo. ... omissis ... In ogni caso - Con rifusione delle spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge..”.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel presente giudizio A et B sas hanno agito nei confronti di C e D s.r.l. lamentando l'inadempimento da parte dei convenuti della Convenzione del 17 aprile 2003, qualificata in termini di patto parasociale, ed invocando la condanna dei convenuti al risarcimento del danno asseritamente patito, quantificato in Euro 930.000,00; in subordine, hanno formulato domanda di ingiustificato arricchimento.

In particolare, gli attori hanno sostenuto che il C e D s.r.l. non si sarebbero adoperati “in ordine al reperimento delle risorse finanziarie occorrenti, alla progettazione, all'edificazione ed alla commercializzazione degli immobili” e non avrebbero posto in essere le attese “sinergie” correlate alla sua partecipazione ad E s.r.l., società a cui si ricollegava la Convenzione su indicata.

C e D s.r.l. nel costituirsi in giudizio hanno eccepito in primo luogo l'esistenza di una clausola compromissoria, contenuta all'art. 7 della Convenzione del 17 aprile 2003, ove si devolve ad un collegio arbitrale la risoluzione delle controversie in ordine alla interpretazione della convenzione stessa sul presupposto che le domande proposte necessitino di una preliminare attività interpretativa; hanno eccepito, altresì, il difetto di legittimazione passiva di B sas di C in quanto essa non è parte della convenzione del 17 aprile 2003 posta a fondamento delle pretese attoree; hanno eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c. delle dette pretese ricollegate a compravendita avvenuta in data 14 luglio 2006; hanno contestato il fondamento della domanda



risarcitoria; hanno, infine, contestato il fondamento della domanda ex art. 2041 c.c. per difetto dei presupposti (sussidiarietà, arricchimento senza causa, diminuzione patrimoniale).

La causa, istruita documentalmente, viene ora in decisione davanti al Collegio per la decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe.

Prevede l'art. 7 della Convenzione sottoscritta da A e da C in data 17 aprile 2003: "Qualsiasi controversia dovesse insorgere nell'interpretazione della presente convenzione, tale controversia sarà sottoposta ad un Collegio Arbitrale formato da tre membri, iscritti ad albi professionali istituzionalmente riconosciuti, i quali decideranno secondo equità, attenendosi alle norme del codice di rito della Camera arbitrale di Verona, con le modalità dell'arbitrato irrituale ed il suo lodo sarà inappellabile. ... omissis ...".

Premesso che il giudizio sulla validità della clausola è rimessa al giudicante non potendosi dare applicazione a pattuizione invalida, si rileva che la clausola è nulla per indeterminatezza dell'oggetto non potendosi assegnare alcun senso alla devoluzione ad arbitri, incaricati di decidere secondo equità, delle controversie sulla sola interpretazione del contratto.

L'eccezione va, pertanto, rigettata.

Conviene riportare brevemente i dati di fatto necessari alla delibazione delle altre eccezioni di carattere preliminare e/o pregiudiziale sollevate dalle parti per poi procedere all'esame del merito delle domande attoree.

In data 17 aprile 2003 fu costituita da A e D s.r.l., del cui consiglio di amministrazione era componente il C, una società paritaria, la E s.r.l., avente ad oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta, la lottizzazione, a costruzione, la ristrutturazione od edificazione, la locazione, l'affitto, l'amministrazione, la conduzione e l'utilizzazione in genere di immobili di proprietà e di aziende.

A seguito di delibera sociale del 27 novembre 2007 B s.a.s. di & C. [d'ora innanzi solo B s.a.s.] acquistava l'intera quota detenuta dall'A nella società E s.r.l.

Con Convenzione conclusa in pari data, l'A ed il C quest'ultimo anche per D s.r.l. concordavano *inter alia* il divieto di aumento del capitale sociale di E s.r.l., la parità delle



consistenza delle quote di partecipazione di ciascun socio e del contributo finanziario di ciascuno all'avvio di operazioni immobiliari attraverso l'apporto di versamenti in conto capitale e/o in conto finanziamento infruttifero.

Le operazioni consistettero in ristrutturazioni di immobili acquistati da F s.p.a. da parte di E s.r.l. e in particolare nel caso di specie del cespite di Villafranca di Verona.

I lavori di ristrutturazione furono posti in essere, come previsto nella Convenzione citata, da

G s.r.l. e da H di A, riconducibili all'A

All'art. 6 della detta Convenzione l'A ed il C concordavano che: "I soci A e C unanimemente convengono che, all'interno della compagine sociale siano individuate specifiche aree di interesse e precisamente: - il Socio A si interesserà della progettazione esecutiva, della gestione e dell'amministrazione; il Socio C anche attraverso la collaborazione tecnica di persona di fiducia, si adopererà, in accordo con il socio A per gli aspetti finanziari, dell'area marketing e vendite. In ogni caso ogni decisione, sia in ordine alle sopradescritte attività sia in ordine ad ogni altro argomento, spetterà all'Amministratore Unico ed all'Assemblea, che delibereranno in conformità a quanto previsto dall'art. 2) della presente ed alle norme di legge e statutarie."

All'art. 5 si legge: "I soci A e C convengono unanimemente che, una volta completata la ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Villafranca di Verona, sia accordata al socio C un diritto di acquisto con prelazione assoluta, da esercitarsi in forma scritta, circa la cessione del piano primo del complesso risultante dalla predetta ristrutturazione. La eventuale cessione sarà effettuata ad un prezzo che viene qui determinato, ora per allora, in Euro 1.500,00 (millecinquecento) al metroquadrato. La validità del diritto di cui sopra all'acquisto con prelazione avrà la durata di un anno decorrente dal completamento delle opere di ristrutturazione. In caso di successiva rivendita dell'immobile il socio C garantisce al socio A un diritto di prelazione con obbligo di risposta scritta definitiva entro (3) tre mesi. Analogamente i soci A e C convengono unanimemente che, una volta completata la ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Villafranca di Verona, sia accordata al socio A un diritto di acquisto con prelazione da esercitarsi in forma scritta, circa: - la cessione del secondo piano del complesso risultante dalla predetta ristrutturazione. La eventuale cessione sarà effettuata ad un prezzo che viene qui determinato, ora per allora, in Euro 1.500,00 (millecinquecento) al metroquadrato. - la cessione del minore dei subalterni al piano terra con categoria negozio, di circa 68 metriquadri, del complesso



risultante dalla predetta ristrutturazione. La eventuale cessione sarà effettuata ad un prezzo che viene qui determinato, ora per allora, in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) al metro quadrato. La validità del diritto di cui sopra all'acquisto con prelazione avrà la durata di un anno decorrente dal completamento delle opere di ristrutturazione. In caso di successiva rivendita dell'immobile il socio A garantisce al socio C un diritto di prelazione con obbligo di risposta scritta definitiva entro 3 (tre) mesi. ... omissis ...".

Come è desumibile dalla piana lettura del testo i contraenti concordarono, per ciascuna parte, analoghe facoltà di acquisto di unità immobiliari rientranti nel complesso in Villafranca di Verona una volta completata la ristrutturazione.

In applicazione dell'art. 5 riportato, il C conseguì, attraverso D s.r.l., in forza di delibera del 3 luglio 2006 e compravendite del 14 luglio 2006, tre appartamenti e relative pertinenze, al grezzo avanzato al prezzo di Euro 860.000,00 oltre i.v.a. (Euro 1.201,00 a metro quadro invece che Euro 1.500,00 a metro quadro, stabilito in Convenzione per l'immobile finito e non al grezzo), mentre, a dire degli attori, il valore di tali immobili era pari ad Euro 1.790.000,00 in base al prezzo di Euro 2.500,00 a metro quadro.

In pari data anche B : s.a.s., in luogo dell'A, effettuò acquisti di unità immobiliari in applicazione del cit. art. 5.

Tali vendite, proposte dall'A quale amministratore unico, furono deliberate dall'assemblea dei soci di E s.r.l. (A : e D s.r.l.).

Sulla base di tali disposizioni gli attori hanno addebitato al C ed a D s.r.l. di non essersi adoperati per il reperimento delle risorse finanziarie né nella fase di progettazione e costruzione né in quella successiva di commercializzazione nonché di non aver prestato alcuna garanzia né reale né personale, di non aver procurato "sinergie" a cui si era il C si impegnato sottoscrivendo il patto parasociale, ed infatti nessuno incarico o commessa erano pervenuti alla società ed all'A grazie agli uffici del C; a fronte degli addebiti descritti gli attori hanno concluso chiedendo la condanna dei convenuti ex art. 1453 c.c. al risarcimento in proprio favore del danno da inadempimento (danno emergente, lucro cessante e danno da perdita di chance) in misura pari ad Euro 930.000,00 sul presupposto che il C ha potuto acquistare i tre immobili di cui si è detto sopra ad un prezzo che non era quello di mercato in ragione della Convenzione e nonostante l'inadempimento.

Ha sostenuto poi l'A di essersi adoperato egli stesso e da solo per il buon esito dell'operazione svolgendo a compiti amministrativi e gestionali ed anche attivandosi per il reperimento dei fondi



necessari alla progettazione ed esecuzione di lavori edili ed alla fase di commercializzazione delle unità immobiliari.

Ebbene, in via preliminare va detto che B s.a.s., come eccepito dai convenuti, non ha alcun diritto da rivendicare in base alla Convenzione del 17 aprile 2003 della quale non è parte. La circostanza che essa sia divenuta socia di E s.r.l. acquisendo la quota dell' A non la colloca di per sé nella identica posizione di quest'ultimo quanto alla Convenzione suddetta in difetto di espresso accordo. Il coinvolgimento di B s.a.s., e "per conoscenza", in corrispondenza intercorsa tra altri soggetti non vale a renderla parte della Convenzione.

Inoltre, va detto che B s.a.s. è subentrata all' A a fine anno 2007 quando la ristrutturazione dedotta in giudizio era già completata e l'inadempimento lamentato si era già verificato sicché nessun titolo di responsabilità può essere fatto valere nei suoi confronti.

Passando oltre, è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti ai sensi dell'art. 2949 c.c. atteso che detta prescrizione non si applica alle obbligazione derivanti da patti parasociali.

La domanda è comunque infondata e va rigettata.

Il C ha apportato alla società E s.r.l. il contributo finanziario dovuto ed ha partecipato alla gestione della società partecipando alle assemblee in rappresentanza di D s.r.l., come comprovato in via documentale e non contestato dalle controparti.

E' documentata, altresì, la partecipazione del D attraverso il collaboratore rag. I all'esame delle condizioni di finanziamento proposte da L effettivamente conseguito per l'acquisto dell'immobile, poi ristrutturato, in Villafranca di Verona (doc. 5 dei convenuti).

Per il resto va detto che non sono configurabili nel testo dell'art. 6 della Convenzione del 17 aprile 2003 specifici compiti assegnati al C indicati con sufficiente grado di determinazione e concretezza.

Nella Convenzione vengono individuate unicamente aree di interesse e non anche specifici obblighi di contenuto precettivo.

Si segnala che per obbligazione si intende un rapporto giuridico in forza del quale un soggetto, il debitore, è tenuto a una determinata prestazione, suscettibile di valutazione economica, a favore di un altro soggetto, il creditore.

Nel caso di specie difetta la individuazione di una prestazione, di dare o di fare, concreta e determinata nell'oggetto.



Inoltre, l' A1 non può dolersi del fatto che non siano stati procurati dal C finanziamenti ovvero incarichi o commesse. Tali risultati costituivano al più un'aspettativa ma non il risultato dedotto in obbligazione. Diversamente l'obbligazione avrebbe dovuto essere costruita in termini di obbligazione di risultato ma certo con un grado di determinatezza che difetta del tutto nel caso di specie.

A ben vedere, inoltre, difetta il nesso di causa tra l'inerzia addebitata agli attori ed il danno lamentato. Non vi è, infatti, un rapporto sillagmatico tra quanto previsto all'art. 5 e quanto previsto all'art. 6 della Convenzione citata sicché la asserita inattività del G7 non può essere posta a fondamento di un danno coincidente con quel che i contraenti avevano stabilito quale facoltà da essi esercitabile una volta completata la ristrutturazione in Villafranca di Verona; tale facoltà ed il frutto del suo esercizio non possono in alcun modo considerarsi una contropartita della suddivisione per aree di interesse dei ruoli del C e dell' A disegnate all'art. 6 della Convenzione citata.

Infondata è, altresì, la domanda ex art. 2041 c.c. in difetto di un ingiustificato arricchimento a fronte di un danno altrui.

Infine, va rigettata la domanda rivolta dai convenuti agli attori ex art. 96 c.p.c. sul presupposto che la presente causa, che va a sommarsi ad altri contenziosi promossi dagli attori nei propri confronti o di soggetti collegati, sia uno strumento di pressione finalizzato ad ottenere dal C o dalle società a questi facenti capo somme non dovute o altre indebite utilità e rappresenti, quindi, una forma di abuso del processo. Non risultano provati le premesse di tale assunto; non risulta neppure lo specifico danno riveniente agli attori dalla presente causa.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo in base al d.m. n. 55/2014 tenuto conto dei valori medi previsti in tariffa per le cause di valore tra Euro 521.000,00 ed Euro 1.000.000,00 e valutate le attività effettivamente espletate, criterio questo che giustifica il dimezzamento del compenso relativo alla fase istruttoria/trattazione, vanno poste a carico degli attori in base al principio di soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta le domande proposte da A e B s.a.s. di C & C.
nei confronti di G e D s.r.l.;



Sentenza n. 529/2017 pubbl. il 07/03/2017
RG n. 10054/2014
Repert. n. 1057/2017 del 07/03/2017

rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da C e D s.r.l. nei confronti di

A e B s.a.s. di Ac.;

condanna A e B s.a.s. di Ac. & C. alla rifusione in favore
di C e D s.r.l. delle spese di lite, liquidate in Euro 21.359,00 per compensi
professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16 febbraio 2017.

Il Giudice estensore
(dott.ssa Anna Maria Marra)

Il Presidente
(dott.ssa Liliana Guzzo)

www.osservatoriodirittoimpresa.it

